

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia del Sud Sardegna
REVISORE UNICO

Verbale n. 33 del 18 novembre 2024

Il sottoscritto Francesco Picciau, Revisore Unico dell'Ente ha ricevuto, in data 15 novembre 2024, la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 06.11.2024 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2023 – ART. 20, D.LGS. N. 175/2016.

IL REVISORE UNICO

ACQUISITO

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 06.11.2024;
- la relazione predisposta dal Direttore Artistico Didattico della Scuola Civica della Musica

PREMESSO

1. che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. Testo Unico delle società partecipate (TUSP) dispone:

- *....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.;*
- *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

2. che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
3. che l’art. 20 comma 1 del testo unico prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
4. che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di monitoraggio di cui all’articolo 15, insediata presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
5. che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c.

1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

6. che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO

- che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Barrali dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO

- che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
- le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.
- che l'ente ha effettuato la ricognizione straordinaria delle società partecipate, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12 gennaio 2017 e che dall'esito della ricognizione effettuata si evince che il Comune di San Sperate detiene le seguenti partecipazioni in altri enti:

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE
1	Istituzione Scuola Civica di Musica	92136950927
2	EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) ex ATO	02865400929

- che la partecipazione economica diretta del Comune di San Sperate nella Istituzione della Scuola Civica di Musica e nell'EGAS è determinata dalla necessità di esercitare concretamente il controllo analogo sull'espletamento dei propri servizi da parte delle partecipate e di rilevare che detti servizi costituiscono servizi pubblici locali, essenziali e fondamentali per l'Ente, di interesse generale e rientranti nel livello di competenza locale,

come richiesto dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, per il mantenimento della partecipazione.

TENUTO CONTO

- delle seguenti delibere del Consiglio Comunale:
 - n. 39 del 25 settembre 2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n.175;
 - n. 48 del 18 dicembre 2018 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
 - n. 39 del 23 dicembre 2019 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;
 - n. 49 del 30.12.2020 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;
 - n. 58 del 15.12.2021 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;
 - n. 50 del 27.12.2022 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;
 - n. 68 del 27.12.2023 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022.

VERIFICATO

- le quote di partecipazione pubblica alla data del 31.12.2022 delle suddette partecipate:

N	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE
1	Istituzione Scuola Civica di Musica	100
2	EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) ex ATO	0,39534

ACQUISITO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL REVISORE

Esprime parere favorevole alla proposta di delibera dell'Assemblea n. 50 del 06.11.2024 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno: *Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente con riferimento alla situazione al 31.12.2023 – art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.*

Il Revisore Unico

F.to digitalmente

Dott. Francesco Picciau